

L'irrelevanza del contratto di compravendita nella attribuzione della qualifica di «rifiuto» e la *ratio* giurisprudenziale garantista che ne è sottesa

Cass. Sez. III Pen. 6 febbraio 2017, n. 5442 - Ramacci, pres.; Mengoni, est. - P.R. in proc. Z.R., ric. (Annulla con rinvio Trib. Asti 8 febbraio 2016)

In materia di gestione dei rifiuti, acquisita la qualità di «rifiuto» di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva negato la natura di rifiuto a segatura e truciolati, costituenti scarti di lavorazioni in legno, per il fatto che gli stessi erano stati regolarmente ceduti dal detentore a terzi).

(Omissis)

FATTO

1. Con sentenza dell'8 febbraio 2016, il Tribunale di Asti assolveva Z.R. dalle imputazioni allo stesso ascritte *ex artt.* 81 cpv. c.p., 256, comma 1, lett. a), 279, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispettivamente, perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto; con la prima imputazione, in particolare, era contestato - nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della «IPA s.r.l.» - di aver smaltito senza autorizzazione residui della lavorazione (trucioli e segatura), rifiuti non pericolosi, consegnandoli ad una ditta non autorizzata.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti deducendo - con unico motivo - l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale. La sentenza avrebbe erroneamente negato ai citati scarti di lavorazione la natura di rifiuto, invero da riconoscere in quanto cosa - *rectius*: residuo di processo di produzione - di cui il detentore intende disfarsi, a prescindere dal carattere gratuito od oneroso di ciò; nel momento in cui il prodotto diventa rifiuto, dunque, la cessione ad altro soggetto non farebbe venir meno tale qualità, sì che il conferimento medesimo dovrebbe poter avvenire soltanto in forza delle dovute autorizzazioni. E senza che, peraltro, possa qui richiamarsi la disciplina in materia di sottoprodotto, della quale invero non ricorrerebbero i presupposti.

DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Come noto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; esattamente quel che accade con gli scarti di produzione, come nel caso di specie, salva la possibilità della diversa qualificazione in sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 *bis*, d.lgs. n. 152 del 2006, ricorrendone i rigorosi presupposti di legge, invero neppure ipotizzati nella sentenza impugnata [a): la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana].

Con particolare riferimento, poi, alla segatura ed ai truciolati, scarti delle lavorazioni in legno operate dalla «IPA s.r.l.», la giurisprudenza di questa Corte ne ha costantemente affermato la natura di rifiuto (*ex plurimis*, Sez. III, n. 51422 del 6 novembre 2014, D'Itri; Sez. III, n. 37208 del 9 aprile 2013, Cartolano; Sez. III, n. 48809 del 28 novembre 2012, Solimeno; Sez. III, n. 18743 del 19 ottobre 2011, Rosati, tutte *non massimate*), salvi i casi in cui il citato onere probatorio in senso contrario all'evidenza incombente sull'interessato - risulti soddisfatto.

Orbene, con riguardo al caso in esame, si osserva che il Tribunale di Asti è in effetti incorso nella denunciata violazione di legge, negando apoditticamente ai materiali in esame la qualifica di rifiuto non già con riguardo alla loro natura od alla loro destinazione in ragione delle intenzioni del detentore (in questo caso, coincidente con il produttore), ma facendo leva soltanto sul fatto che fossero costantemente cedute ad altra società dietro fatturato pagamento di danaro. Il che, però, come affermato dal Procuratore ricorrente, non risulta sufficiente per escludere la natura medesima di rifiuto, che, una volta acquisita in forza

di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 *bis* sopra citato), invero ravvisabili nel caso di specie, non vien certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità (oppure creato proprio a tal fine), in questo caso sub specie di cessione a titolo oneroso, come se il negozio giuridico riguardasse l'oggetto stesso della produzione e non - come in effetti - proprio un rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal «valore» economico o commerciale di questo, specie nell'ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica; d'altronde, come affermato dal Procuratore ricorrente e già sostenuto da questa Corte (Sez. III, n. 15447 del 20 gennaio 2015, Napolitano, non massimata), nell'indagine in esame - volta all'accertamento dell'effettiva natura di rifiuto - si deve evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del prodotto, e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce (si da esser disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare «a monte» il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene.

Opinare in termini diversi, al pari del primo giudice, comporterebbe dunque la facile creazione di pericolose aree di impunità, nelle quali numerose condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben potrebbero esser dissimulate da accordi - dolosamente preordinati - volti a privare il bene di una particolare qualità, ex se rilevante sotto il profilo penale, invero già «a monte» acquisita ed insuscettibile di esser cancellata.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché il Tribunale di Asti verifichi compiutamente la natura del materiale di cui trattasi, con ogni penale implicazione, a prescindere dagli accordi che, con riguardo allo stesso, l'imputato abbia in effetti raggiunto con terzi soggetti.

(Omissis)

L'irrelevanza del contratto di compravendita nella attribuzione della qualifica di «rifiuto» e la *ratio* giurisprudenziale garantista che ne è sottesa

Il giudizio in commento scaturisce dalla formulazione del ricorso da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti avverso la sentenza di assoluzione emessa in data 8 febbraio 2016 nei confronti dell'imputato. Segnatamente, con la pronuncia in oggetto l'imputato veniva assolto nel merito dalle imputazioni al medesimo ascritte *ex art. 81 cpv c.p., 256 comma 1, lett. a), 279, comma 2, d.lgs. n. 152/2006* rispettivamente, perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto: con la pronuncia impugnata, invero, i giudici di merito affermavano come la disciplina in tema di «rifiuti» non potesse essere applicata, posto che i residui di produzione, una volta ceduti ad un terzo a titolo oneroso, perdono la loro natura di «rifiuto», acquisendo quella – alternativa – di «sottoprodotto» (in presenza dei relativi requisiti legali).

In particolare, l'addebito contestato all'imputato aveva ad oggetto la paventata realizzazione di una attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione attraverso consegna degli stessi ad una azienda non autorizzata. Avverso la sentenza in commento proponeva, come detto, ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, asserendo come la pronuncia di primo grado avesse erroneamente sottratto ai residui di produzione oggetto dello smaltimento illecito (nel caso di specie, trucioli e segatura) la qualifica di «rifiuto», invero da riconoscere ai medesimi «in quanto cosa – *rectius*: residuo di processo di produzione – di cui il detentore intende disfarsi, a prescindere dal carattere gratuito od oneroso» della relativa operazione.

A ben vedere, dunque, la questione affrontata dalla Suprema Corte nelle proprie motivazioni ha ad oggetto la definizione della qualifica di «rifiuto», disciplinata *ex art. 183, d.lgs. n. 152/2006*, della distinzione tra quest'ultima e la diversa qualificazione di «sottoprodotto» *ex art. 184 bis, d.lgs. n. 152/2006* e, infine, del tipo di interferenza del contratto di compravendita civilisticamente inteso con il regime della responsabilità (penale) in materia di rifiuti.

L'art. 183, d.lgs. n. 152/2006 menzionato stabilisce come noto che «ai fini della parte IV del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». Al contrario, costituisce un c.d. «sottoprodotto» (e non già un «rifiuto» ai sensi dell'art. 183, comma 1, sopramenzionato) qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa i seguenti requisiti legalmente predefiniti:

1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
2. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
4. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

La questione oggetto di valutazione da parte della Corte appare quindi in sostanza quella relativa alla riconducibilità dei trucioli di residui di legno di cui trattasi nell'alveo della nozione di «sottoprodotto», e, di conseguenza, alla portata della interpretazione del concetto di «normale pratica industriale» di cui alla lett. c) dell'art. 184 *bis*, d.lgs. n. 152/2006. A tal riguardo occorre preliminarmente osservare come il dettato legislativo in parola appaia connotato da una certa indeterminatezza semantica, con la conseguenza che la relativa portata ermeneutica risulti incerta e soggetta a potenziali interventi applicativi

contrastanti¹.

Innanzitutto alla costante evoluzione della normativa – europea ed interna – di riferimento, l'orientamento interpretativo fatto proprio dalla Suprema Corte è stato definito da parte della dottrina come «estremamente cauto», «conservatore» ed «ultra-garantista»², soprattutto a valle del recepimento della direttiva n. 2008/98/CE, alla quale è stata data attuazione sul piano interno con il d.lgs. n. 205/2010.

A tal riguardo, peculiare rilevanza riveste la sentenza n. 17453 del 2012 della Corte di cassazione³, la quale statuiva come dal perimetro del concetto di «normale pratica industriale» riferito ai «sottoprodotti» dovessero essere esclusi, non soltanto le trasformazioni radicali del materiale interessato che ne «stravolgono l'originaria natura», ma altresì gli interventi manipolativi del residuo differenti rispetto a quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo. Segnatamente, gli interventi di cernita, vagliatura, frantumazione e macinazione di tali scarti di produzione (ovvero le operazioni c.d. minimali) vengono rappresentati nell'ambito di tale pronuncia come quei «trattamenti» che ai sensi dell'art. 184 *bis*. d.lgs. n. 152/2006 devono necessariamente porsi come conformi alla «normale pratica industriale» affinché i residui interessati possano qualificarsi come «sottoprodotti», eludendo così la applicazione della (rigorosa) normativa in tema di rifiuti di cui alla parte IV del Testo unico sull'ambiente.

Come affermato dalla stessa Suprema Corte, in sostanza, tale restrittivo atteggiamento ermeneutico «sembra(va) maggiormente rispondente ai criteri generali di tutela dell'ambiente cui si ispira la disciplina in tema di rifiuti, rispetto ad altre autorevoli opinioni che, ampliando eccessivamente il concetto, rendono molto più incerta la delimitazione dell'ambito di operatività della disposizione e più alto il rischio di una pratica applicazione che ne snaturi, di fatto, le finalità».

In una più recente pronuncia della Corte di cassazione, tuttavia, si registra una lieve inversione di tendenza in senso meno restrittivo e più elastico della applicazione della nozione di «sottoprodotto»: con la sentenza n. 40109 del 2015⁴ viene infatti statuito come non sia (più) richiesto che il «residuo produttivo» venga impiegato nel ciclo produttivo «tal quale», posto che «sono permessi trattamenti minimi, che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori, rientranti nella “normale pratica industriale”, come le operazioni di lavaggio, essiccazione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione»⁵.

Per quanto attiene specificatamente la sentenza oggetto del presente elaborato, occorre soffermarsi sui requisiti *sub a)* e *sub b)* dell'art. 184 *bis*, d.lgs. n. 152/2006, necessari ai fini della configurabilità di un «sottoprodotto» e della conseguente esclusione della disciplina in tema di «rifiuti»⁶: il primo elemento costitutivo, di natura oggettiva, fa riferimento alla *natura* dello scarto di produzione (nel caso in esame, come detto, riconducibile alla segatura ed ai truciolati, sostanze sulle quali si tornerà *infra*), mentre il secondo, avente un carattere soggettivo, riguarda invece la *destinazione* dei residui nella prospettiva,

¹ V. PAONE, *Rifiuti. Cassazione, sottoprodotti e normale pratica industriale*, in www.lexambiente.it il quale, commentando in particolare la sentenza della Corte di cassazione, Sez. III n. 40109 del 6 ottobre 2015 (sulla quale si tornerà nel prosieguo), ritiene come gli interventi della Corte in materia di definizione della nozione di «sottoprodotto» possano «generare equivoci e fraintendimenti».

² Si veda in particolare A. MURATORI, *Sottoprodotti: prime aperture anche dalla Suprema Corte (nota a Cass. Pen. n. 40109/2015)*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2016, 1, 19 e ss.

³ Cass. Sez. III Pen. 10 maggio 2012, n. 17453, Busé, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 6, 745.

⁴ Cass. Sez. III Pen. 6 ottobre 2015, n. 40109, S.L.A., in *Foro it.*, 2016, 1, II, 15.

⁵ Tale assunto viene qualificato come un «classico *obiter dictum*» che suscita non lievi perplessità in sede applicativa ed interpretativa da V. PAONE, *Rifiuti. Cassazione, sottoprodotti e normale pratica industriale*, cit., il quale afferma: «(...) orbene, questo è il punto che suscita la nostra maggiore perplessità: se infatti la Corte avesse incidentalmente ribadito la tesi già sostenuta dalla stessa Sezione III (su cui v. oltre) non avremmo avuto di che dire. In realtà, la decisione Silvestri non si allinea affatto a quanto affermato in precedenza e rischia di aprire nuovamente un contenzioso in relazione ad uno degli aspetti più controversi della disciplina dei sottoprodotti».

⁶ E, quindi, *a)* la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; *b)* è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

appunto soggettiva, del detentore (nel caso di specie il produttore del rifiuto/sottoprodotto).

Ebbene, la Suprema Corte, facendo leva sui due requisiti anzidetti, censura l'*iter* argomentativo adottato dal Tribunale di merito di Asti affermando come lo stesso sia «incorso nella denunciata violazione di legge, negando apoditticamente ai materiali in esame la qualifica di rifiuto (...) facendo leva soltanto sul fatto che fossero costantemente ceduti ad altre società dietro fatturato pagamento di denaro». Tale circostanza tuttavia, di rilievo prettamente civilistico, non appare sufficiente ai fini della qualificazione di un oggetto come «sottoprodotto»: al contrario, la qualifica di «rifiuto», una volta accertati gli elementi positivi (*ex art.* 183, d.lgs. n. 152/2006 «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi») e negativi (assenza dei requisiti di cui all'art. 184 *bis*, d.lgs. n. 152/2006) legalmente predefiniti della stessa, non viene certamente smarrita a causa di una mera operazione privatistica (nel caso che ci occupa, negozio giuridico di cessione a terzi a titolo oneroso), «come se il negozio giuridico riguardasse l'oggetto stesso della produzione e non – come in effetti – proprio un rifiuto».

In particolare, tale considerazione vale a prescindere dal valore commerciale od economico riconosciuto al rifiuto stesso (soprattutto se dalla prospettiva propria dell'acquirente che ne entra in possesso) nell'ambito della transazione civilistica attuata: la Suprema Corte ribadisce infatti ancora una volta come «nell'indagine in esame – volta all'accertamento dell'effettiva natura di rifiuto – si debba evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del prodotto e della valenza economica che allo stesso si attribuisce (si da essere disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare «a monte» il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene». In una recentissima pronuncia⁷ inoltre, la Corte di cassazione ha precisato che in materia di delimitazione del perimetro della qualifica di «rifiuto», è da considerarsi inaccettabile ogni valutazione personale e soggettiva della natura dei materiali trattati, posto che è da ritenersi «rifiuto» non già «ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale».

Con la sentenza oggetto della presente analisi la Suprema Corte, compiendo una sorta di *revirement* interpretativo rispetto alle più recenti aperture interpretative di cui sopra (Cass. Sez. III Pen. 6 ottobre 2015, n. 40109), continua ad «arroccarsi su tesi estremamente restrittive»⁸ in materia di rifiuti: in particolare, la Corte mostra di propendere per una definizione estensiva della nozione di «disfarsi» *ex art.* 183, d.lgs. n. 152/2006 (nozione che riveste – a seguito della introduzione del d.lgs. n. 205/2010 attuativo della direttiva comunitaria n. 2008/98/CE sopramenzionata, il quale ha abolito il riferimento all'allegato A, precedentemente contenuto nell'art. 183, d.lgs. n. 152/2006 – una importanza tanto più centrale nell'ambito della individuazione del *discrimen* tra i due concetti di «rifiuto» e di «sottoprodotto»⁹).

Invero, con un ragionamento ancorato ad esigenze di politica criminale ed opportunità giuridica, la Corte sottolinea l'esigenza di avallare una interpretazione di tipo teleologico (e quindi orientata agli scopi che il legislatore si prefigge) della norma: con tale soluzione ermeneutica si intende perseguire l'obiettivo di valorizzazione delle finalità di «tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito di rifiuti», nonché quella di «assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva».

⁷ Cass. Sez. III Pen. 21 aprile 2017, n.19206, Costantino, www.ambientediritto.it e www.osservatorioagromafie.it.

⁸ Così viene infatti definito da una parte della dottrina l'atteggiamento giurisprudenziale in materia, con riferimento alla annosa impostazione garantista della Corte di cassazione ed all'asserito mutamento di atteggiamento ermeneutico: A. MURATORI, *Sottoprodotti: prime aperture anche dalla Suprema Corte (nota a Cass. Pen. n. 40109/2015)*, cit.

⁹ Si veda, in particolare, M. SANTOLOCI - V. SANTOLOCI, in *Il concetto di rifiuto: scompare il riferimento all'allegato A. Valorizzato l'elemento soggettivo, fino ad oggi sottovalutato*, in www.dirittoambiente.net, secondo i quali dalla modifica normativa in commento si evince una «estrema valorizzazione degli aspetti soggettivi; ed ancora altrettanto estrema valorizzazione dello strettamente connesso concetto del “disfarsi” che - comunque - ha sempre assunto - ed assume oggi a maggior ragione - una straordinaria importanza sia per definire il “rifiuto” che per identificare il “non rifiuto” (come ad esempio il sottoprodotto)».

Sotto un diverso profilo, la Corte si sofferma sulla specifica sostanza oggetto della paventata illecita consegna alla ditta non autorizzata, contestata all'imputato, individuata nella «segatura» e nei «trucioli», scarti delle lavorazioni in legno operate dalla ditta medesima.

Ebbene, a tal riguardo occorre richiamare la autorevole giurisprudenza della Corte di cassazione¹⁰ che ha costantemente sottolineato la attribuibilità della qualifica di «rifiuto» (non pericoloso) agli scarti di falegnameria generati dal ciclo produttivo realizzato da una azienda: si sottolinea come tale natura potrà essere negata soltanto qualora il soggetto interessato riesca a soddisfare l'onere probatorio sul medesimo incombente e riguardante i rigorosi presupposti – positivi e negativi – sopraesposti di cui all'art. 183 ed all'art.184 *bis*, d.lgs. n. 152/2006, relativi, rispettivamente, ai «rifiuti» ed ai «sottoprodotti».

All'esito del ragionamento sviluppato dalla Suprema Corte nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità sottolineano inoltre la preoccupazione (a sfondo general-preventivo/repressivo) relativa alle eventuali conseguenze pratiche di un ambito applicativo maggiormente esteso del concetto di «sottoprodotto»: in particolare, la Corte si sofferma sulla esigenza di avallare una soluzione ermeneutica che impedisca (o quantomeno ostacoli) la «facile creazione di pericolose aree di impunità, nelle quali numerose condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben potrebbero esser dissimulate da accordi – dolosamente preordinati – volti a privare il bene di una particolare qualità» (ovvero quella, appunto, di «rifiuto»).

Una tale impostazione giurisprudenziale – di stampo garantista – è riscontrabile a ben vedere, non soltanto alla limitata ipotesi, oggetto del presente elaborato, di cessione onerosa di residui di produzione (e la correlata influenza che un simile negozio giuridico produce nelle qualificazioni alternative di «rifiuto» o di «sottoprodotto»), bensì si estende, a parere di chi scrive, alla più ampia questione relativa al rapporto sussistente tra contratti (civilistici) di compravendita da un lato, e regime di responsabilità ambientale penale dall'altro.

Se è vero infatti che, nella ipotesi esaminata nella quale sono gli scarti di una produzione industriale ad essere oggetto del negozio di cessione onerosa a terzi, l'operazione (di diritto privato) di compravendita non produce alcuna automatica interferenza sulla natura di «rifiuto», lo stesso ragionamento interpretativo (o meglio, la *ratio* legislativa marcatamente garantista che ne è sottesa) potrà essere traslato, più in generale, al caso di circolazione a titolo oneroso di siti oggetto di contaminazione ambientale (disciplinata *ex artt.* 239-253, d.lgs. n. 152/2006 e d.m. 25 ottobre 1999, n. 471)¹¹.

In giurisprudenza è invero prevalsa la tesi secondo la quale, nella ipotesi di variazione della titolarità del diritto di proprietà di un sito da bonificare, titolare del progetto di bonifica e soggetto gravato dall'obbligo di bonifica delle aree inquinate diviene il soggetto acquirente del sito contaminato¹².

Alla base di tale pressoché automatico subentro vi è la seguente motivazione, dettata ancora una volta da una preoccupazione a sfondo garantista dei giudici della Suprema Corte¹³: «il coinvolgimento del proprietario del terreno, pur non responsabile del riscontrato inquinamento, nelle spese di messa in sicurezza e di bonifica del sito, attraverso gli istituti dell'onere reale e del privilegio speciale immobiliare sulle aree, è volto a responsabilizzare, per effetto della “posizione” rivestita, il soggetto che ha un particolare legame, di tipo dominicale, con le aree, al fine di ottenere un'ulteriore posizione di garanzia (qualora il responsabile non provveda ovvero non sia individuabile), a salvaguardia del preminente interesse, di rilievo costituzionale, alla salubrità dell'ambiente».

L'onere reale *ex art.* 253, d.lgs. n. 152/2006, gravante sul proprietario del sito inquinato in quanto titolare

¹⁰ *Ex plurimis*, si segnalano le seguenti pronunce della Corte di cassazione: Cass. Sez. III Pen. 11 dicembre 2014, n. 51422, D.A., in *Raginsan*, 2015, 371-373, 134; Cass. Sez. III Pen. 11 settembre 2013, n. 37208, C.G.N.; Cass. Sez. III Pen. 17 dicembre 2012, n. 48809, S.S. e T.G.; Cass. Sez. III Pen. 16 maggio 2012, n. 18743, R.L., tutte consultabili sul sito www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

¹¹ P. FIMIANI, *Vendita e responsabilità nella gestione dei rifiuti e nella bonifica*, in *Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*, marzo 2017, n. 248, 5 e ss.

¹² T.A.R. Veneto, Sez. III 7 dicembre 2016, n. 1342, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

¹³ Cass. Sez. II Civ. 27 febbraio 2012, n. 2982, in *Giust. civ.*, 2013, 7-8, I, 1501.

di una situazione giuridica soggettiva reale, a prescindere dal suo apporto causale al superamento dei valori limite di contaminazione (così come, nel caso *sub specie*, l'ininfluenza del negozio di vendita sulla qualificazione di «rifiuto»), rappresenta dunque una ulteriore manifestazione concreta di quella che in dottrina è stata definita la «funzione sociale della proprietà in chiave ambientale»¹⁴.

Ludovica Regard

¹⁴ P. FIMIANI, *Vendita e responsabilità nella gestione dei rifiuti e nella bonifica*, in *Rifiuti – Bollettino di informazione normativa*, n. 248 (03/17) e 5 ss., secondo il quale l'onere reale in commento rappresenta «un'obbligazione che grava su un soggetto per il semplice collegamento con la cosa a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa».